



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE
DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Tel. 0746/689901 - 689913

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it Fax 0746/688252

V° Settore Edilizia Privata e Manutenzioni

Prot. n. 3108

Poggio Bustone 09/05/2019

DETERMINAZIONE N° 16-2019

DEL 09.05.2019

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

RICHIEDENTE: GENTILESCHI FAUSTA E GENTILESCHI MARIA RITA

OGGETTO: PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. VILLA ROMA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1170 DEL 30.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. GENTILESCHI FRANCESCO.

DETERMINAZIONE N° 16/2019

DEL 09.05.2019

AI SENSI DELLA LEGGE N° 08 DEL 22.06.2012

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/1985, dalle **Sig.re Gentileschi Fausta e Gentileschi Maria Rita** in data 20.11.2018, avente prot. 7649, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativa al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. VILLA ROMA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1170 DEL 30.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. GENTILESCHI FRANCESCO**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 4 p.lla 660,

- ☒ in area dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 14/01/1966 e D.M. 22/05/1985 imposti ai sensi dell'art. 136 del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "c" del D. L.gs 42/2004,
- ☐ in area sottoposta a vincolo imposto ai sensi dell'art. 134 co. 1 lett. "c" del D.L.gs 42/2004;

VISTA la Legge n° 47/85 ed in particolare l'art. 32;

VISTO il D. L.gs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n. 312 del 27.06.1985 convertito nella legge n. 431 del 08.08.1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n. 13 del 16.03.1982, e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con la quale, all'art. 95, comma 2, lettera b, è stato subdelegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ambientali ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA LA Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale del 22 giugno 2012 n. 08, conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12.12.2005 e della L. R. 13/82;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data 27/02/2019, con prot. n° 1287, ricevuta dalla medesima in data 07/03/2019 dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

OVVERO

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 146 co. 9 del D. L.gs 42/2004, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio deve provvedere sulla domanda di autorizzazione;

RILEVATO che “IN MERITO AL PROGETTO ORIGINARIO NON SUSSISTONO PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39”;

D E T E R M I N A

Ai sensi **dell'art. 32 della Legge 47/85**, è autorizzata, sotto l'aspetto paesaggistico, le opere relative al **PROGETTO A SANATORIA EX LEGE 47/85 PER I LAVORI ESEGUITI SUL FABBRICATO SITO IN POGGIO BUSTONE, LOC. VILLA ROMA – PRAT. CONDONO EDILIZIO N° 1170 DEL 30.03.1986 PRESENTATA DAL SIG. GENTILESCHI FRANCESCO**, ricadente nel NCEU di Poggio Bustone, al Foglio n° 4 p.lla 660, consistenti nelle seguenti opere:

L'intervento riguarda le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, oggetto di richiesta di condono edilizio, ai sensi della l. 47/85, prot. n° 1170 del 30.03.1986.

Le opere, realizzate come da dichiarazioni agli atti nell'anno 1955, consistono nel cambio di destinazione ed uso, da agricolo a residenziale, finalizzato a ricavare una cantina ed un magazzino al piano terra e due vani, uno ad uso soggiorno ed uno a camera da letto, al piano primo.

ed alle seguenti condizioni speciali:

TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE DISPONENDO L'USO DI TONALITÀ TENUI, NON CONTRASTANTI CON I COLORI PREVALENTI DEL LUOGO, UTILIZZANDO PIGMENTI NATURALI NELLA GAMMA DELLE TERRE

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D. L.gs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D. L.gs 42/2004 e della L. R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

La presente autorizzazione diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 146 comma 11 del D. L.gs 42/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Poggio Bustone, lì 09 maggio 2019

IL TECNICO ISTRUTTORE

F.to (Dott. Arch. Franco Brizi)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

F.to (Dott. Arch. Deborah Vitelli)